


SAGGIO QUARTO

LE INCHIESTE PUBBLICHE



Delle Commissioni parlamentari d'inchiesta e di alcune altre riforme nel Governo, per G. DEVINCENZI (Firenze, 1866).

Ueber parlamentarische Untersuchungen in England. Von GUSTAV COHN (Jena, 1875).

Das Verfahren bei Enquêtes über sociale Verhältnisse. Drei Gutachten von Dr. G. EMBDEN, Dr. G. COHN, Dr. W. STIEDA, nebst einem Anhang nach dem Englischen von J. M. LUDLOW (Leipzig, 1877).

Le inchieste hanno ai nostri giorni assunto forme assai varie, che noi dobbiamo esattamente distinguere per poter abbozzare, come è nostro proposito, una teoria di quelle che denominiamo *pubbliche* (1).

Non è raro il caso che il potere esecutivo faccia, come dicesi, un'inchiesta, incaricando alcuno dei suoi funzionari di raccogliere particolareggiate informazioni sopra un fatto di speciale importanza o sulla condotta di altri pubblici funzionari nell'esercizio delle loro attribuzioni. Ma in questo caso noi abbiamo, non un'in-

(1) Il titolo stesso del Saggio indica che non intendiamo occuparci affatto di quelle inchieste che talvolta si portano a compimento da private associazioni per studiare qualche problema sociale. Così le Associazioni pel progresso degli studi economici fecero larghe ricerche sul lavoro dei fanciulli e delle donne nelle manifatture italiane.

chiesta pubblica, bensì un'inchiesta *amministrativa speciale*.

Del pari avviene assai frequentemente che le Camere legislative ordinino un'inchiesta per investigare tutti i fatti relativi ad una elezione contestata; talvolta esse si erigono a giudici dell'andamento di alcuni servizi amministrativi, od anche dell'operato dei ministri e della condotta dei propri membri in affari attinenti alla cosa pubblica. Nel primo caso, l'inchiesta è una prerogativa del Parlamento, al quale solo, secondo alcune legislazioni, spetta di convalidare le elezioni contestate. Nel secondo caso, l'inchiesta è un mezzo straordinario, con cui i corpi rappresentativi esercitano il loro potere di riscontro o controllo sul potere esecutivo, o mantengono illesa la propria dignità, esaminando il fondamento delle accuse che venissero rivolte contro i propri membri. Per citare esempi di questo secondo caso, nel 1855 la Camera dei Comuni ordinò un'inchiesta intorno alle condizioni dell'esercito inglese che era innanzi a Sebastopoli e sulla condotta di quei dicasteri che avevano il debito di provvedere ai bisogni dell'esercito (tale deliberazione provocò tosto una crisi ministeriale): e nel 1869 si compì presso di noi l'inchiesta, di dolorosa memoria, ordinata dalla Camera dei Deputati intorno la Regia dei tabacchi. Ma qui troviamo, non un'inchiesta pubblica, bensì un'*inchiesta parlamentare* nel vero e proprio senso della parola (1).

(1) Vedi lo studio del BONGHI, *Dei limiti del potere d'inchiesta nelle assemblee*, nella *Nuova Antologia*, v. XI, p. 822 segg. (fascicolo d'agosto 1869), e lo scritto citato del DEVINCENZI, che si occupa quasi esclusivamente di esse.

Più affine a quella è un procedimento assai di frequente adottato dai governi, e che consiste nell'assumere larghe notizie su fatti d'ordine sociale mediante deposizioni scritte provenienti da funzionari pubblici, da corpi morali, da persone tecniche, e da altri. A questo procedimento viene anche dato (meno però in Italia, e più in Francia ed in Germania) il nome di inchiesta (1). Si ha qui un metodo speciale di raccogliere notizie, il quale può essere di grande utilità per certe materie ed in determinate circostanze; noi lo designeremo col nome di *inchiesta amministrativa* nel più largo senso della parola (per distinguerlo dalla inchiesta amministrativa *speciale*, cui sopra accennammo); e ponendolo a riscontro, come faremo nel seguito della nostra trattazione, dell'*inchiesta pubblica*, ci gioverà a meglio chiarire la natura di questa, di cui ora entriamo a discorrere di proposito.

I.

Lo Stato moderno, meglio propenso ad abbandonare la cura degli interessi sociali all'iniziativa individuale, che non ad intervenire nella loro libera esplicazione, allora soltanto si induce ad intromettersi quando ab-

(1) Appartengono a questo genere di inchiesta quella fatta dal governo tedesco durante il 1874 e 1875 sul lavoro delle donne e dei fanciulli nelle manifatture (vedi su di essa STIEDA, nel *Jahrbuch für Gesetzgebung, etc.*, in *D. Reiche*, I, 1876, S. 207 fig.). Per l'Italia citiamo la *Relazione intorno alle condizioni dell'agricoltura nel quinquennio 1870-1874* (Roma, 1875-77) e le *Ricerche sopra la condizione degli operai nelle fabbriche* pubblicate negli *Annali del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio*, N. 103 (Roma, 1877).

bia riconosciuta e accertata l'opportunità dell'opera sua. Così pure difficilmente si accosta a qualche grande riforma politico-amministrativa, se prima non ne vegga provata la necessità dalle domande del pubblico, le quali indichino anche in qual modo la riforma debba attuarsi. Ma fra i mezzi principali, di cui lo Stato moderno si serve per conoscere le condizioni politiche e sociali ed i provvedimenti che, secondo il generale desiderio, deve prendere per quelle, sta l'Inchiesta pubblica.

Essa nacque in Inghilterra nel secolo scorso, benchè (per quanto almeno ci è noto) non si possa con precisione dire quale ne sia stato davvero il primo esempio. Pel continente sappiamo che la Francia prese ad imitare il sistema inglese nel 1828: ignoriamo invece se e quando la Germania abbia fatto altrettanto.

In Inghilterra sorse e si continuò per opera del Parlamento (di cui, secondo il diritto pubblico di quel paese, fa parte anche la Corona); d'onde il suo appellativo di *parlamentare* colà in uso. Ed invero, essendo destinata a fornire informazioni ai corpi legislativi e ad indicare la vera via da seguirsi per qualche importante riforma, compendosi colla maggiore pubblicità e mediante la cooperazione di moltissimi cittadini (come più oltre vedremo), avendo tutti i caratteri di una istituzione informata a concetti di libertà, non poteva nascere che presso un popolo, presso il quale l'opera legislativa fosse affidata a corpi rappresentativi, e non ad un governo dispotico ed irresponsabile. La necessità di una libera forma di governo a creare l'ambiente opportuno per l'inchiesta pubblica ci è provato indirettamente dal fatto che essa riuscì finora

molto imperfettamente in Francia, la quale ebbe sino a questi ultimi anni piuttosto le forme che non la sostanza del governo parlamentare, mentre comincia ad essere pregiata come si conviene e praticata con notevole frequenza e larghezza di intendimenti in Italia, ove il governo parlamentare è applicato con sincerità forse soverchia, benchè, per colpa degli uomini, non porga, in verità, gli ottimi frutti che dovrebbe.

La designazione *inchiesta pubblica* indica già di per sè stessa che carattere fondamentale ne è la *pubblicità*. Quand'anche si osservassero tutte le forme che l'inchiesta assunse in Inghilterra, ma essa venisse compiuta in segreto, l'inchiesta perderebbe gran parte del suo valore. Non solo potrebbe nascere nel pubblico il sospetto che essa venga eseguita in modo incompleto e che i resoconti ne vengano ad arte falsati od almeno alterati, ma verrebbero ad essere impossibili le fruttuose discussioni della stampa sul modo con cui viene condotta e sulla importanza e credibilità delle deposizioni; non si avrebbero le controversie fra coloro, i quali vengono chiamati ad esporre il risultato dei loro studi e della loro esperienza, controversie da cui si ricavò non scarso frutto nelle inchieste inglesi; mancherebbe il riscontro degli interessati, i quali pure hanno diritto di essere sentiti, affinchè tutte le convinzioni abbiano la loro giusta manifestazione e si tolga via ogni parzialità o pregiudizio nell'esame dell'oggetto dell'inchiesta. Le inchieste francesi fatte sotto il secondo impero non potrebbero perciò propriamente essere classificate fra le inchieste pubbliche, appunto perchè, anche avendo tutti gli altri caratteri delle inchieste inglesi, mancarono di pubblicità.

L'inchiesta pubblica si potrà dunque, non dirò definire, ma descrivere come « un procedimento autorizzato dalla legge allo scopo di ottenere, in modo principale mediante pubbliche deposizioni orali, ed in modo secondario mediante deposizioni scritte da rendersi pubbliche integralmente colla stampa, tutte le informazioni possibili a raccogliersi su un argomento di interesse generale, predeterminato dalla legge stessa ».

II.

Il primo problema a risolversi, quanto alla inchiesta pubblica, è il seguente: « chi deve ordinare l'inchiesta? »

Da quanto sopra esponemmo facile riesce la risposta. Trattandosi di richiedere informazioni su un argomento di generale interesse, non si può procedere ad alcuna inchiesta pubblica senza che intervenga una legge: di ordinare l'inchiesta avrà dunque diritto il solo potere legislativo.

Presentasi qui subito una radicale differenza fra l'inchiesta pubblica e l'inchiesta amministrativa. Questa è un semplice atto amministrativo, e può ordinarla il potere esecutivo di per sè solo, ottenendo al più il consenso del potere legislativo, che deve deliberare la spesa, se è necessario fissare uno speciale capitolo in bilancio: anzi ormai è consuetudine di fissare la somma per tutte quelle inchieste amministrative, che al Governo piacesse di istituire, cumulativamente e preventivamente nel bilancio di ogni Ministero, appunto perchè (ripeto) trattasi di un atto amministrativo ordinario: il Governo

ha così il potere discrezionale di ripartire la somma complessivamente votata fra le varie inchieste, di mano in mano che si rivelano necessarie. Invece l'inchiesta pubblica è un atto solenne e relativamente raro, cosicchè occorre per essa una legge apposita, la quale, fra le altre cose, fissa anche preventivamente la spesa.

Giudice della convenienza di istituire un'inchiesta pubblica resta perciò il potere legislativo. Dovremo dire in conseguenza che non si può teoricamente, in modo generale, determinare per quali oggetti si mostri opportuna una simile inchiesta? Noi crediamo invece che ciò si possa fare, almeno con una certa approssimazione alla realtà.

I. L'inchiesta pubblica in primo luogo non deve aver per solo scopo di ottenere informazioni, le quali non debbano avere alcuna efficacia nel campo legislativo, salve le eccezioni che determineremo poi. Per rendersi conto di un dato ordine di fenomeni politici e sociali a fine di conoscerne l'indole, non occorre un'inchiesta pubblica: bastano e devono bastare le inchieste amministrative, o più specialmente quel grandioso mezzo di informazioni che è per lo Stato moderno la Statistica. Rivolgendosi alle persone tecniche, ai corpi morali, agli interessati, si possono, mediante deposizioni scritte, ottenere tutti gli schiarimenti, tutte le necessarie notizie. A qual pro mettere in movimento il grandioso e costoso congegno di un'inchiesta pubblica, ove si tratti, ad esempio, di investigare quali sono in un paese i diversi sistemi di coltura agraria, quali le condizioni del terreno dall'aspetto agrario, quale il genere della produzione vegetale ed animale e simili? Qui occorrono dati, che possono ac-

curatamente raccogliersi soltanto con infinita pazienza e cura, e dopo diligenti ricerche, da persone tecniche, le quali poi devono denunziarli per iscritto; altrimenti riescirebbero privi di quella precisione, dalla quale solo traggono valore ed utilità. Si è per questo che, mentre fu ottimo pensiero del nostro Governo di pubblicare accurate relazioni avute da pubblici funzionari, da corpi morali e da privati sulle condizioni della nostra agricoltura (1), noi prevediamo affatto impossibile l'ottenere il benchè minimo vantaggio dall'inchiesta agraria ora presso di noi intrapresa (2), almeno per quattro delle sei parti alle quali deve estendersi l'opera sua, cioè quelle relative: a) al terreno e clima; b) alla popolazione e sua distribuzione; c) all'agricoltura, industria agraria e fattori della produzione; d) alla proprietà fondiaria. In quanto al secondo punto non occorre un'inchiesta, ma un buon censimento; per gli altri tre, dagli studî di una commissione di persone tecniche si potrebbero ricavare informazioni molto più accurate e degne di fede (3). Ma e poi? Dopo che si sarà con straordinario lavoro messa insieme una enorme quantità di notizie, crederà forse il legislatore di po-

(1) Vedi l'opera citata alla pag. 97, nota 1.

(2) Vedi le notizie che ne dà il MAZZINI, *L'inchiesta agraria in Italia* nell'*Archivio di statistica*, Anno IV, p. 93 segg.

(3) Così l'Inghilterra commise un grave errore ordinando un'inchiesta pubblica sulla carestia avvertasi nel 1866 in Orissa (India). Dalla medesima fu impossibile trarre insegnamenti pratici sui mezzi di prevenire le carestie nell'India od almeno di impedirne i mali ove ne fosse scoppiata una. Invece vi si riesci mediante un'inchiesta amministrativa compiuta sotto la direzione dello HUNTER, allora capo dell'ufficio statistico in Bengala. Ai risultati di quest'inchiesta amministrativa si dovette l'ordinamento di quella serie di ottime misure, con cui il governo poté combattere efficacemente la grande carestia del 1873.

tere dare d'un tratto un nuovo avviamento alla nostra produzione agricola, mutare la distribuzione della popolazione, trasformare la grande in piccola proprietà o viceversa, ecc.? È puerile pure il pensarlo; onde i risultati dell'inchiesta invecchieranno prima che si sia potuto trarre profitto anche solo da una minima parte di essi. Quale utilità ricavò la Francia dai trentacinque grossi volumi messi insieme colla strombazzata *Enquête agricole*, la quale, accumulando un numero sterminato di particolarità disparatissime, ha reso impossibile uno studio proficuo anche a chi fosse dotato della pazienza più benedettina? L'inchiesta pubblica, quando non serve ad insegnare quali provvedimenti legislativi speciali siano necessari, o a far conoscere quali leggi debbano modificarsi, o almeno a conseguire uno scopo negativo provando la convenienza di non mutare una data legge, riesce destituita di pratica efficacia.

La cosa presentasi sotto tutt'altro aspetto quando invece l'inchiesta è l'atto preparatorio di qualche grande riforma legislativa. Noi ne scorgiamo allora facilmente tutta l'opportunità, e ce lo prova l'Inghilterra con splendidi esempi. Ivi le grandi leggi sui poveri del 1834 e sui borghi del 1835 furono precedute da lunghissime inchieste: così pure la maggior parte delle numerose leggi (quasi sempre speciali, ad eccezione di quelle del 1878, 41 Vict. C. 16, che in certo modo le codificò) sul lavoro delle donne e dei fanciulli nelle manifatture; l'inchiesta sulle *Trades' Unions* (1867-69) generò la legge del 29 giugno 1871; un'inchiesta sulle *Friendly Societies* preparò la legge dell'11 agosto 1875. In tali casi l'inchiesta fu in Inghilterra, come lo sarebbe stato in qualunque libero paese, una stupenda preparazione

al lavoro legislativo, un'ammirabile fonte di informazioni pel legislatore, il mezzo più degno di un libero governo per compilare leggi, le quali realmente rispondano ai desiderî ed ai bisogni del pubblico. Ond'è che merita lode il nostro Parlamento per avere ordinata l'inchiesta industriale come studio preliminare alla rinnovazione dei nostri trattati di commercio, e l'inchiesta ferroviaria come avviamento ad adottare un sistema definitivo di esercizio delle strade ferrate.

Abbiamo detto che la regola, dover l'inchiesta aver per iscopo qualche misura legislativa, soffre alcune eccezioni. Esse sono principalmente le seguenti:

1° È opportuno istituire un'inchiesta, anche senza uno scopo diretto di riforma legislativa od anche con un simile scopo, ma soltanto lontano, quando qualche avvenimento importante viene a perturbare un ceto sociale, o a minacciare un largo ordine di interessi, o, meglio ancora, a spargere apprensioni nella popolazione o ad eccitarne i lamenti. L'Inghilterra ci porge tipici esempi. Quando i delitti di Sheffield nel 1866 commossero la pubblica opinione e minacciarono di gettare il discredito sulle associazioni di mestieri (che abbracciano la parte più eletta degli operai inglesi) accusate di esserne state le promotrici, fu savissimo pensiero quello di dar opera ad un'inchiesta, la quale non solo calmò gli animi, ma purgò da ogni taccia criminosa le dette associazioni, ed anzi servì di preparazione a quella benefica riforma legislativa, cui sopra alludemmo, compiuta nel 1871. Il rapido e gravissimo rinvilimento nel prezzo dell'argento avvenuto nel 1876, origine di gravi danni non solo ai possedimenti indiani, ma alla stessa metropoli, fu occasione nello stesso anno di una fruttuosa

inchiesta condotta con insolita rapidità e molta valentia. Il timore dell'esaurimento delle miniere di carbone, fonte preziosa della floridezza industriale inglese, avendo agitato grandemente gli animi, si istituì la grande inchiesta che durò dal 1866 al 1871. I lamenti del pubblico sul servizio ferroviario ebbero per conseguenza, fra le altre, l'inchiesta sulle tariffe, che durò dal 1865 al 1867.

2° Ad un'inchiesta pubblica giova ricorrere ogni qualvolta si tratti di porre in luce la condizione dei ceti, delle classi sociali. Per ottenere rivelazioni su tali delicatissime circostanze non possono servire le inchieste amministrative. Si tratta di vivace antagonismo negli interessi: senza la pubblicità, senza l'aperta discussione fra i rappresentanti di interessi opposti sotto il riscontro della pubblica opinione, senza la solerte partecipazione di persone appartenenti alle diverse classi, le quali reciprocamente si sorvegliano, si sindacano, si confutano, non si riesce a mettere in evidenza la verità. Così è rimasta celebre l'inchiesta inglese del 1873 sull'aumento rapido ed eccessivo del prezzo del carbone, che veniva da molti proprietari di miniere attribuito alle *Trades' Unions*, accusandole di avere colla loro salda organizzazione indotto gli operai a restringere la produzione e costretti i padroni a concedere salarî troppo alti: a difendere le *Trades' Unions* ne sorsero tosto i capi, e dalla nobile gara si ottennero preziose rivelazioni. Su tali intricati problemi sociali non può gettare luce sufficiente un'inchiesta amministrativa, che avrà sempre il peccato d'origine di non compiersi colla libera e leale cooperazione di tutti gli interessati, e, benchè condotta colla massima imparzialità, verrà certo accusata di in-

esattezza od insufficienza da parte della classe, la quale si crede offesa dai suoi risultati, accusa che, ad esempio, non mancò alla citata grande inchiesta amministrativa tedesca del 1874-75 sul lavoro delle donne e dei fanciulli (1).

Possiamo su questo primo punto concludere che, salve le accennate eccezioni e poche altre secondarie affatto, un'inchiesta pubblica è opportuna quando si tratta, non solo di raccogliere notizie, ma di deliberare in base alle notizie raccolte, ossia di trarne conseguenze per le riforme legislative.

II. Ma avvi ancora un secondo punto che devesi tener presente sempre e che è una delle norme generali da osservarsi in modo assoluto prima di ordinare un'inchiesta. Noi lo formuliamo brevemente così: « non si deve ordinare un'inchiesta se non per *un oggetto speciale* ». Ed anche qui la pratica inglese offre esempi decisivi. L'Inghilterra non avrebbe giammai ordinata l'immensa *Enquête agricole* francese, nè si sarebbe data alla gestazione di un mostro, quale sarà certamente la intrapresa inchiesta agraria italiana, se pure la si potrà condurre a termine. Essa invece propose sempre nelle sue inchieste uno scopo speciale, il che non impedì che si allargasse poi il campo nell'eseguirle, ma però sempre considerando come accessorio ciò che si allontanava dall'argomento principale. Questo sistema, così modesto in apparenza, fu fecondo di ottimi risultati, perchè si poterono scrutare con una certa ampiezza le questioni annesse alla principale, e ciò senza mai

(1) STIBDA, loc. cit., p. 208.

perder questa di vista, illustrandola così sotto tutti i suoi aspetti. Le varie inchieste ferroviarie furono colà istituite sempre per scopi speciali: ora per investigare le cause dei disastri verificatisi nei trasporti, ora per le tariffe, ora per l'introduzione del sistema di segnali detto *block-system* e simili; ma si riuscì sempre in ultima analisi ad una larga ricerca su tutto l'ordinamento ferroviario. L'inchiesta sull'impiego delle donne e dei fanciulli nell'agricoltura, che durò parecchi anni e fu chiusa nel 1870, riuscì a manifestare la condizione miserrima delle classi agricole inglesi (1). Seguendo questo sistema, invece di istituire, come si sarebbe probabilmente fatto sul continente, una qualche inchiesta mostruosa col pomposo titolo di «inchiesta sulle classi lavoratrici», colà si preferirono le ricerche specialissime, e quindi, oltre alla or ora citata, troviamo particolari inchieste sui *gangs* agricoli, sul *truck-system*, sulle *Trades' Unions*, sulle *friendly Societies* e simili, dal complesso delle quali apparve in tutta la sua realtà lo stato degli operai inglesi. Anche la Francia seppe non di rado resistere alla tendenza funestissima di assegnare campo troppo vasto alle inchieste, e poté compierne di assai pregevoli (citiamo quelle ordinate con legge) sull'imposta sulle bevande (1849), sul credito fondiario (1850), sulle tariffe ferroviarie (1850), sugli orfani e trovatelli (1860), sugli zuccheri (1862-63), sull'usura (1864), sulle società cooperative (1865), sui *conseils de prud'hommes* e i libretti degli operai (1867), sul sale (1868), sull'assistenza pubblica nelle campagne (1871).

(1) Vedi più oltre il Saggio: *Le classi agricole inglesi nel 1874*.

Conchiudiamo su questo secondo punto, che i corpi legislativi debbono deliberare inchieste soltanto su materie speciali, e che quanto più la materia è limitata, tanto meglio si presenta atta a diventare oggetto di inchiesta.

III.

Onde l'inchiesta pubblica riesca a buon termine bisogna disporne con molta accuratezza la parte formale, della quale dobbiamo ora esporre le particolarità.

1. Trattasi per prima cosa della composizione della commissione d'inchiesta. Quanto al numero dei membri, ciò è a determinarsi secondo i singoli casi, secondo il maggiore o minor lavoro che l'inchiesta trarrà seco. L'importanza sta nella loro nomina. In Inghilterra talvolta la nomina vien fatta dalla Corona, talvolta da una delle due Camere o da ambedue, sì che allora ne risulta una commissione mista di *Lords* e di *Commoners*. Le ragioni che hanno indotto ed inducono la Corona a nominare essa talvolta i membri della commissione furono e sono di ordine pratico :

a) siccome i poteri conferiti dalle Camere alle loro commissioni di inchiesta non possono avere maggiore durata della sessione legislativa in cui si addivenne alla nomina, così molte inchieste richiedenti parecchi anni di ricerche si sarebbero interrotte bruscamente col finire della sessione legislativa ; per la qual cosa le inchieste che ebbero maggior durata (e furono anche le più importanti) dovettero necessariamente affidarsi a commis-

sioni nominate dalla Corona; citeremo una di quelle sul lavoro dei fanciulli, che durò dal 1863 al 1867, quella sessennale sulla produzione del carbone (1866-1871), quella quinquennale sulle società di mutuo soccorso (1870-1874). Non è raro il caso che ad una commissione nominata dalle Camere ne venga poi sostituita una nominata dalla Corona, quando venga a conoscersi che la prima non può compiere i suoi lavori prima del chiudersi della sessione; *b*) in secondo luogo le Camere non possono comporre le commissioni che coi proprii membri; ora avviene in molti casi che le più distinte capacità tecniche, gli *specialisti*, la cui partecipazione ai lavori della commissione sarebbe di suprema utilità, non abbiano seggio in Parlamento; in tal caso la nomina per parte delle Camere minaccierebbe di rendere meno fruttuosa l'opera della commissione. La Corona non ha vincoli nella nomina dei commissari, e può così far cadere la scelta su chi ha attitudine maggiore; *c*) per ultimo la Corona si è mostrata finora colà assai più imparziale nella scelta che non la maggioranza dell'una o dell'altra Camera: quindi la nomina da essa fatta presenta maggiore garanzia di uno studio tranquillo ed oggettivo della questione, mentre i commissari delle Camere difficilmente riescono a spogliarsi per intero delle loro passioni politiche.

L'esperienza inglese non dimostra quindi l'assoluta bontà di un sistema in confronto dell'altro, ond'è che in modo generale possiamo dire soltanto, non doversi *a priori* escludere nè quello della nomina governativa, nè quello della nomina per parte delle Camere; anzi teoricamente presentasi preferibile il sistema comunemente seguito in Italia, il concorso cioè del potere le-

gislativo e del potere esecutivo, potendo il primo chiamare nella commissione quelli fra i suoi membri che, per posizione politica e studi speciali, saranno poi in grado di meglio giovare dei frutti dell'inchiesta per il futuro lavoro di legislazione, potendo il secondo chiamare nella commissione quelle persone tecniche, la cui cooperazione giova, sia a meglio chiarire quelle particolarità delle deposizioni che richiedono cognizione pratica e speciale della materia (1), sia a mantenere nel seno della commissione quella serenità scientifica, che è privilegio di chi sta lontano dal turbine della politica, e quell'operosità che anima d'ordinario chi dedicò i suoi studi a qualche particolare argomento per naturale inclinazione o per professione.

2. La commissione, appena nominata, deve incominciare i suoi lavori. Ora sulla soglia di questi, secondo la pratica continentale e quindi nostra, si formula un *questionario*, ossia una serie di domande relative all'oggetto dell'inchiesta, secondo il quale poi si procede d'ordinario all'interrogatorio delle persone chiamate a deporre. Il questionario talvolta viene compilato dal governo e trasmesso alla commissione, talora è compilato dalla commissione stessa. Noi crediamo che il questionario sia da approvarsi soltanto ove si limiti a fis-

(1) Il Ludlow, scritto citato, p. 57, afferma che ad esempio le deposizioni degli operai riescono spesso inintelligibili senza l'interpretazione di commissari che appartengano alla loro classe. Nelle inchieste inglesi sul *Truck-system* opportunamente quindi la Corona chiamò a commissario l'Applegarth, già operaio e segretario di una *Trade's Union*: nella commissione reale del 1874 sedevano Macdonald, Allan, Pickard, Guile, tutti già operai ed ora capi delle *Trades' Unions*, e si trattava appunto di studiare questioni attinenti alla condizione degli operai.

sare alcuni capisaldi per l'interrogatorio, ma che, ove sia molto diffuso, riesca più di danno che di vantaggio all'esame dell'oggetto dell'inchiesta. Chi è chiamato a far la deposizione deve essere lasciato libero di esporre le sue idee nel miglior modo che a lui piace: col questionario si corre pericolo che egli, formulando accuratamente le risposte in conformità di quello, venga a recitare una minuta e noiosa lezione dinanzi alla commissione, o che si presenti così ben preparato da non poter esser colto in fallo od in contraddizione anche dove di proposito cela la verità. D'altra parte, se la commissione segue il questionario, farà l'interrogatorio con pedantesca uniformità, mentre invece essa deve ispirarsi ai singoli casi, ossia dalle stesse risposte del testimonio trarre argomento per nuove interrogazioni, così che la deposizione intiera acquisti, come ha d'ordinario nelle inchieste inglesi, il carattere di un continuo dialogo, talvolta lunghissimo, ma composto sempre di brevi e nette domande e di concise e vivaci risposte. La massima parsimonia nella compilazione dei questionarî non sarà mai abbastanza raccomandata.

3. Vediamo ora la commissione all'opera. Qui si possono adottare varî modi di procedimento. La commissione può risiedere nella capitale e quivi chiamare i *testimonî* (1), sistema applicato in molte inchieste inglesi — oppure può recarsi in corpo nelle singole località, come si fece nelle nostre inchieste industriale e ferroviaria — oppure può risiedere nella capitale e farsi

(1) Così d'ora innanzi chiameremo per brevità coloro che vengono chiamati a far deposizioni dinanzi alle Commissioni d'inchiesta.

sussidiare da sottocommissioni o da singoli commissari, i quali si rechino nelle varie località: così nell'inchiesta agricola francese si istituirono, oltre alla commissione centrale, ben 28 sottocommissioni destinate ai 28 circoli in cui si divise il territorio: così nell'inchiesta inglese sull'impiego delle donne e dei fanciulli nell'agricoltura si inviarono singoli commissari nelle contee, i quali fecero ciascuno la propria relazione alla commissione centrale: così nella inchiesta agraria italiana fu assegnato a ciascuno dei 12 commissari uno dei 12 compartimenti, in cui si spartì il territorio.

La scelta del procedimento dipende dall'oggetto dell'inchiesta. L'accentramento allora sarà opportuno quando la capitale sia la sede precipua dei fenomeni che si debbono studiare, oppure questi non presentino carattere diverso secondo le località. Così l'inchiesta inglese del 1876 sulle cause del deprezzamento dell'argento poté benissimo compiersi a Londra, essendo quella città il centro del commercio monetario non solo dell'Inghilterra, ma del mondo: lo stesso potrebbe ripetersi delle inchieste ferroviarie, essendo Londra il grande centro ferroviario di quello Stato. Invece il discentramento è opportuno quando i fatti possano meglio comprendersi colla vista dei luoghi od assumano un carattere speciale in grazia delle condizioni naturali dei medesimi: così l'inchiesta inglese sopracitata sulla condizione delle classi agricole non avrebbe potuto farsi nella capitale soltanto: ed alla nostra inchiesta industriale giovò non poco la visita che la commissione fece degli stabilimenti manifatturieri nelle singole località. Un motivo poi, che rende non di rado inevitabile l'adozione della forma discentrata di inchiesta, sta nella necessità di interrogare

molti testimoni: il farli viaggiare alla capitale, oltre che non a tutti sarebbe possibile, apporterebbe gravissima spesa, la quale si risparmia colla spesa relativamente tenue dei viaggi dei commissari.

4. La scelta dei testimoni si presenta poscia come una non lieve difficoltà da superare. Avvertasi che non parlo del loro numero, il quale resta abbandonato al senno della commissione, ma della loro qualità.

Le inchieste pubbliche porgono anch'esse prova del fatto, che le libere istituzioni soltanto colà possono fiorire ove le condizioni sociali sono adatte ad accoglierle. Le inchieste richiegono non soltanto che il governo non rifugga dalla massima pubblicità, ma che i cittadini, fatti conscii dei doveri loro imposti dalla libertà, non rifiutino di compiere quegli atti pubblici, dai quali deve ridondare un qualsiasi vantaggio alla civile comunione. Se i cittadini fossero restii a fare le deposizioni, o se vi addivenissero con animo poco sincero e deliberato a tacere in tutto od in parte le verità, le inchieste resterebbero un inutile tentativo di portar la luce sulle condizioni politiche e sociali ad un dato momento. Chè a tale scopo non giova la sola coltura; è più necessario d'assai che i cittadini nutrano sentimenti di sociale indipendenza e di morale dignità ed integrità, onde nè da minaccie di ricchi e potenti, nè da tentativi di corruzione, nè da bassi motivi di interesse personali si lascino distogliere dal manifestare francamente le loro convinzioni.

Ma il rinvenire le accennate condizioni è cosa difficile, non soltanto presso popoli, nei quali la recente libertà non abbia ancor cancellate tutte le tracce di un antico dispotismo, maestro insigne di segretezza, di

diffidenza, di menzogna, ma anche presso popoli alleati da secoli dal sole della libertà. Il Ludlow, nello scritto citato in capo a questo studio, espone con molta finezza le cause che rendono meno degne di fede le deposizioni dei padroni e degli operai, e giova riassumere le sue argute osservazioni, perchè quei due ceti abbracciano gran parte della società. Egli si ispira alle condizioni del suo paese, terra sacra della energia individuale e della fierezza di carattere: che cosa non dovrebbero quindi dire del continente, da pochi lustri appena dotato di quei liberi ordinamenti che educano a fermezza ed a virtù, se è così fosco il quadro delle condizioni dell'Inghilterra? Il vero si è che, anche facendo astrazione dal grado speciale di coltura di un popolo, la tendenza nei testimoni delle inchieste a celare la verità trova impulso e sussidio in cause veramente potenti e di indole così generale, da presentarsi dovunque con carattere uniforme. Prendete un produttore qualsiasi, nota il Ludlow, e voi lo troverete esposto agli assalti di tre classi di nemici: degli operai, che vogliono diminuirne i guadagni mediante un aumento di salari; dei consumatori, che si lagnano del prezzo delle merci e vorrebbero vederlo ribassato; e più che tutto degli altri produttori della stessa merce, che gli fanno una spietata concorrenza. Ora tutti costoro aspettano una confessione dal suo labbro per tosto trarne profitto per sé a danno di lui. Come quindi si potrà da tale produttore attendere una deposizione completa e sincera? Aggiungasi che anche con tutta la buona intenzione di non tradire la verità, egli vi viene non di rado trascinato involontariamente, ora dai pregiudizi di classe (specialmente in caso di controversie

cogli operai), ora dall'insufficiente esperienza. Se tanti ostacoli ci fanno attendere deposizioni poco veridiche da parte dei padroni, andranno meglio le cose da parte degli operai? Vi è a dubitarne. L'essere fra gli operai la coltura poco diffusa, li rende in gran parte inetti a far da testimoni: i loro modi talvolta rozzi od almeno poco temperati alienano da essi gli animi: sgraziatamente gli operai i più volonterosi di far deposizioni sono d'ordinario i più turbolenti, gli agitatori e gli eccitati: vivendo in grazia del salario, perdono il senso del giusto quando hanno a lamentarsi di un ribasso; osteggiano i perfezionamenti tecnici, si sdegnano contro l'introduzione di nuovi congegni, che facciano risparmiare lavoro umano, e non sanno scorgere nel temporaneo danno presente la possibilità di maggiore futuro guadagno; ingrandiscono colla fantasia i torti che loro vengono fatti, la tristezza della loro, davvero non troppo bella, posizione sociale; quindi predominano nelle loro deposizioni le tinte fosche. Talvolta, al contrario, la loro dipendenza dai padroni, il timore di essere considerati come spie a danno di questi, li inducono a tacere o a travisare la verità: in un'inchiesta inglese del 1873 si udirono donne dichiararsi contente e soddisfatte delle condizioni igieniche notoriamente pessime delle manifatture in cui lavoravano.

Questi esempi dimostrano per sè soli con quanta accuratezza deve la commissione procedere alla scelta dei testimoni. Naturalmente a riparare in parte ai probabili inconvenienti vengono la pubblicità delle deposizioni, l'ammissione fra i testimoni di chiunque ne faccia domanda (salvo il caso di notoria incapacità del richiedente), la destrezza dei commissari nell'interrogare, si

da costringere talvolta il testimone a denunziare la verità suo malgrado, ecc. Ma egli è certo che qui è meglio prevenire che non reprimere: ed il prevenire consiste nella buona scelta dei testimoni. Veggano dunque i commissari di procedervi con criteri larghi, chiamando tutti coloro dei quali si arguisca che possano portare contributo di utili spiegazioni, e specialmente persone di opposti interessi, per correggere l'unilateralità degli uni con quella degli altri, e così da deposizioni contraddittorie trarre quella conclusione media, la quale d'ordinario corrisponde alla verità.

La commissione deve poi d'altra parte guardarsi dall'ammettere *a priori* la credibilità degli uni e la non credibilità degli altri; tale giudizio deve darsi dopo la deposizione, chè prima di questa si darebbe sotto l'influenza di preconetti e di erronee presunzioni, e si aggiungerebbe un nuovo e forte ostacolo alla già così difficile scoperta del vero.

Una completa ricerca delle cause, che possono condurre i testimoni alla *suggestio falsi* ed alla *suppressio veri* (le due grandi cause di inesattezza nelle deposizioni), non fu ancora tentata. Il Ludlow ha dato un primo lodevole esempio investigando con fine analisi le cause che crescono o scemano la credibilità delle deposizioni dei padroni e degli operai nelle inchieste relative alle controversie di tali due classi. Estendendo tali investigazioni anche alle altre classi sociali, si potrebbe trarne un'intiera *teoria del grado di credibilità dei testimoni nelle inchieste*. Il giorno in cui sarà meglio diffusa la persuasione dell'importanza delle inchieste come mezzo di investigazione dei fenomeni sociali, questo nuovo capitolo della logica induttiva verrà

certamente scritto, e sarà un'ottima guida pei commissari delle inchieste future.

IV.

5. Scelti i testimoni, uopo è farli venire ed interrogarli. La legislazione inglese ammette che, sia per far venire i testimoni quanto per ottenere da essi deposizioni veridiche, si possano adoperare mezzi coattivi, cioè loro infliggere pene se rifiutano di presentarsi, ed obbligarli a prestare giuramento prima di incominciare la deposizione. Quest'ultima misura fu adottata ancora in una recente inchiesta sui prestiti fatti nella borsa di Londra ad alcuni governi esteri. Ma l'esperienza ha dimostrato che i mezzi coattivi riescono di poca efficacia. Ad esempio, nel 1874 fu nominata una commissione reale per un'inchiesta sulle leggi relative agli operai, causa di molte lagnanze per parte di questi; ma essa dovette nella sua relazione (presentata nel 1875) confessare di avere avute dagli operai deposizioni scarse e manchevoli per l'opposizione delle associazioni di mestieri, le quali vietarono loro di presentarsi.

I mezzi coattivi possono accettarsi per le inchieste parlamentari propriamente dette, cioè nel senso da noi sopra spiegato. Allora l'inchiesta ha un vero carattere giudiziale, e si possono per la citazione e l'interrogatorio dei testimoni accogliere le disposizioni del Codice di procedura penale (1); ma per le inchieste pubbliche,

(1) Così propone il progetto di legge sulle *inchieste parlamentari* presentato alla nostra Camera dei deputati il 10 giugno 1879 e stampato nei Documenti, sessione 1878-79, N. 235. Esso presenta però il grave difetto di non

nel senso in cui noi le intendiamo, manca l'opportunità e talora la possibilità di ricorrervi.

La miglior garanzia che i testimoni si presentino sta nella pubblicità dell'inchiesta, come la migliore garanzia di un utile risultato dell'interrogatorio sta nell'abilità dei commissari nel formulare le domande.

Nell'inchiesta pubblica, la quale si compie in luoghi a cui tutti possono avere accesso per ascoltare le deposizioni, la qualità di testimone riesce un onore; perciò difficilmente una persona rifiuta l'invito di comparire innanzi alla commissione d'inchiesta. Ciò tanto meglio si avvera quanto più è diffuso nelle masse il sentimento che, mediante la deposizione, anche il cittadino più oscuro può portare il suo utile contributo alle riforme legislative, all'adozione di provvedimenti, da cui può dipendere un maggior benessere generale per il popolo tutto o speciale per certe classi sociali. Nè potrebbe anche fare rimprovero a chi si presentasse come testimone col solo scopo di fare in qualche modo parlare di sé, di vedere il suo nome sui giornali: sarebbe una delle poche volte in cui anche l'egoismo individuale gioverebbe al bene comune.

È e deve essere consuetudine nelle inchieste pubbliche di udire le deposizioni non soltanto di coloro i quali vengono chiamati dalla commissione, ma ancora di tutti coloro i quali si dichiarano disposti ad esporre le loro opinioni. Già sopra ci occorre di ricordare quanto giovamento venne all'inchiesta inglese del 1873 sull'alto

distinguere chiaramente fra inchieste parlamentari ed inchieste pubbliche; di guisa che, mentre le sue disposizioni si possono accettare per le prime, sarebbero affatto inopportune, come dimostriamo nel testo, per le seconde.

prezzo del carbone da questa misura: alle accuse dei proprietari di miniere contro le *Trades' Unions*, risposero i capi di queste, di cui alcuni, non prima invitati, si presentarono spontaneamente. Nelle inchieste inglesi è massima fondamentale, che chiunque lo desideri può presentarsi: *every one who chooses is at liberty to come*: così che, quando l'argomento dell'inchiesta viene, come succede d'ordinario, a toccare molti interessi, è a temersi piuttosto un numero soverchio, che non scarsità di testimonî.

Così pure negli interrogatorî, meglio che ai giuramenti dei testimonî, bisogna ricorrere come strumento efficace all'abilità dei commissarî nel formulare le domande, appunto come accade nei processi penali. I commissarî debbono combinare le domande in guisa da indurre il testimone a confessare tutta la verità; nel che mostrarono sempre di eccellere i commissarî inglesi, dotati di perseveranza e diligenza veramente ammirabili; essi non mai rifuggirono da un interrogatorio minuto e paziente. Le domande bisogna che succedano alle domande con logica serrata ed arguta prontezza: dalle risposte del testimone devesi trarre occasione a nuove interrogazioni; così, mediante le più svariate indagini, si perviene ad ottenere tutti gli schiarimenti necessarî.

6. Da quanto esponemmo risulta che l'*oralità* è uno dei requisiti essenziali delle inchieste pubbliche. Le deposizioni orali non sono le sole di cui deve comporsi l'inchiesta, ma esse stanno in prima linea: il loro valore supera di gran lunga quello delle deposizioni scritte. Naturalmente ove si tratti di esporre cifre e dati statistici o particolarità tecniche, l'esposizione orale non basta, e uopo è ricorrere alle deposizioni scritte; ma

nelle inchieste pubbliche giova precipuamente sentire dalla viva voce degli esperti la loro opinione sull'oggetto dell'inchiesta. Fu già avvertito da altri, che molte persone, dedite affatto alla vita pratica, mentre non perverrebbero a stendere una relazione qualsiasi per iscritto, sanno invece esporre a viva voce le loro opinioni con invidiabile chiarezza: questo si può affermare principalmente ed in modo generale degli operai. D'altra parte quale differenza fra le deposizioni scritte, fredde, compassate, talvolta miseramente stecchite, talvolta noiosamente diffuse, e le deposizioni orali, talvolta schiette e briose, talvolta ravvivate da facile eloquenza, talvolta, se si vuole, estorte da un abile interrogatorio, ma perciò appunto più preziose, perchè ricche di confessioni sopra segreti che in altro modo si sarebbero sempre ignorati! Quanto meglio non traspaiono da queste gli intimi moventi dei fatti, le recondite cause psicologiche delle azioni! Un'inchiesta pubblica, nella quale le deposizioni orali non servano di per sè sole ad irradiare di luce meridiana l'oggetto della medesima riuscirà sicuramente manchevole, nè gioveranno a riparare a questo difetto le deposizioni scritte, per quanto lunghe e diligenti. Il primo posto fra le deposizioni spetta adunque alle orali: e ci duole scorgere come tale opinione sia assai meno diffusa, che non sarebbe opportuno, sul continente, ove molti persistono ad attribuire maggiore importanza alle deposizioni scritte.

Come conseguenza della oralità, sorge il bisogno di raccogliere esattamente ed in modo completo le deposizioni orali, ed a ciò giova la stenografia, la quale è diventata uno strumento ottimo, anzi indispensabile per le inchieste ai giorni nostri.

7. La pubblicazione pronta ed integrale dei materiali raccolti viene ad essere ultimo per tempo, ma non per importanza, fra i requisiti dell'inchiesta. *Pronta*, diciamo, per non lasciarli invecchiare; *integrale*, aggiungiamo, onde ogni cosa venga così posta dinanzi agli occhi del pubblico, nel quale la sincerità della pubblicazione deve far nascere la fiducia nella sincerità dell'inchiesta.

Non basta però che si faccia la pubblicazione pronta ed integrale dei materiali, talvolta assai copiosi (1): è norma a seguirsi sempre, ove sia possibile, che la pubblicazione sia preceduta o susseguita da una relazione della commissione, nella quale i risultati dell'inchiesta vengano sommariamente esposti e commentati. In Inghilterra non si osserva questa norma soltanto in casi eccezionali: d'ordinario ivi l'ultimo atto della commissione è appunto una relazione. Siccome però tanto per la pubblicazione degli atti della commissione, quanto per compilare questa relazione richiedesi molta fatica e molta cognizione della materia, così di regola in Inghilterra si dà alla commissione un segretario stipendiato, scelto fra funzionarii pubblici di grado elevato e dotato di particolare competenza; a questi si affida

(1) Appunto pella copia dei materiali si potrebbe anche aggiungere che la pubblicazione deve essere *ordinata*, nel senso che debba non soltanto presentare una buona distribuzione dei materiali raccolti ed una esatta classificazione dei quesiti trattati, ma eziandio indici particolareggiati del contenuto delle deposizioni e possibilmente dei punti in cui esse collimano o si contraddicano. Ciò è necessario per rendere facile lo studio e l'elaborazione dei materiali a scopo scientifico e legislativo.

Come ottimo esempio di pubblicazione *ordinata* possono citarsi gli Atti della Commissione inglese d'inchiesta sul lavoro delle donne e dei fanciulli nell'agricoltura citati così sovente nel *Saggio ottavo*.

il lavoro. Così si evita anche il pericolo che i risultati dell'inchiesta vengano nella relazione posti in falsa luce o sfruttati per scopo di parte. Naturalmente la relazione deve essere molto accurata e completa, ma anche molto sobria, e ricca più che tutto di continui riferimenti alle deposizioni orali ed alle scritte, che vi si riassumono; così si può ad ogni momento riscontrare sui documenti la esattezza delle asserzioni in essa contenuti, mentre poi essa giova alla sua volta come guida allo studio dei documenti.

V.

Le inchieste pubbliche, portate a compimento secondo le esposte norme, vengono a prendere posto fra i mezzi di cui si serve regolarmente lo Stato moderno per conoscere le condizioni del popolo, e, come tali, giova confrontarle colla statistica.

La statistica, divenuta l'osservazione sistematica e permanente delle masse, ha raggiunto ai nostri giorni un grado notevole di perfezionamento. Quanto maggiormente il materiale statistico si accumula, tanto meglio ne rimpiccioliscono le possibili inesattezze, che poi quasi scompaiono nelle medie tratte dalle grandi cifre; le quali, oltrechè richiedono minor sforzo mentale per interpretarle, meglio corrispondono alla realtà, e riescono una guida sicura per arrivare al riconoscimento delle condizioni politiche e sociali. Inoltre (e qui sta un suo pregio insigne) la statistica è suscettiva di grande estensione nel tempo e nello spazio e può se-

guitare per lungo tempo e su vasto campo le sue indagini. Ma essa ha sempre un difetto irreparabile: manca di *intensità*, ossia le cifre, per quanto copiose e ben distribuite, si limitano a manifestare l'aspetto esteriore dei fenomeni, e raramente ci danno notizia delle circostanze, che li accompagnano, e delle cause, che li determinano. Quanto non è facile interpretare erroneamente le cifre! Quanta coltura nella storia e nella legislazione, quanta copia di osservazioni individuali non occorre talvolta per rettamente spiegare un prospetto statistico!

Le inchieste evitano questi difetti. Speciali per l'oggetto, gettano su di esso una vivissima luce: si fanno colla maggior pubblicità, e si giovano delle cognizioni di tutti coloro i quali hanno capacità ed interesse ad esporre, quanto sanno relativamente a quell'oggetto; dall'urto delle opinioni e dal confronto delle deposizioni, spesso contraddittorie, ma non perciò meno utili, balza fuori la verità. Esse ci trasportano nel vivo ambiente sociale, rivelando anche gli impulsi psicologici delle azioni umane. Il Cohn dice stupendamente che nelle inchieste in confronto della statistica « abbiamo un'aperta parola derivata dal complesso dei fatti invece che il silenzio di cifre maliziose ». Ed invero, nelle inchieste ritrovasi una varietà e ricchezza di particolari e di aneddoti caratteristici, che invano si cercherebbero nelle tavole statistiche.

Non vuolsi però negare che le inchieste in confronto della statistica, se mostrano di superarla *in intensità*, ossia nella copia dei dati che raccolgono su un dato oggetto, di altrettanto appaiono inferiori ad essa *per estensione*, giacchè sono di applicazione assai limitata.

Esse perciò non rendono inutile la statistica, ma ne sono un prezioso, fruttuosissimo complemento.

Non si considerino per ultimo come estranee al nostro argomento alcune osservazioni, con cui vogliamo concludere questo nostro studio, sull'importanza delle inchieste per le scienze sociali e politiche. Se omai il connubio fra le scienze morali e la pratica è il desiderio di ogni pensatore, se compito di quelle sarà perciò di investigare la realtà e di scoprirne le recondite leggi per diventare le maestre della vita, bisogna che adoperino gli stessi strumenti di investigazione dei fenomeni politici e sociali di cui si serve lo Stato. E che le inchieste possano essere copiosa fonte di materiali per gli studî politici e sociali si può omai dimostrare, non soltanto teoricamente, ma con esempi davvero insigni.

Due delle opere più pregevoli, che su questioni politico-sociali siano state scritte negli ultimi tempi in Germania, sono certamente quelle del Brentano sulle corporazioni operaie inglesi, e quelle del Cohn sulla politica ferroviaria inglese (1). Eppure per la maggior parte non sono che una elaborazione scientifica dei materiali forniti dalle inchieste inglesi sui rispettivi argomenti. Studiando i dati delle medesime poté il Brentano esattamente descrivere lo scopo delle Associazioni

(1) *Die Arbeitergilden der Gegenwart* von LUJO BRENTANO (Leipzig 1871-72). I. *Zur Geschichte der englischen Gewerkvereine*. II. *Zur Kritik der englischen Gewerkvereine*.

Untersuchungen über die Englische Eisenbahnpolitik. Von Dr. GUSTAV COHN (Leipzig, 1874-75). I. *Die Entwicklung der Eisenbahngesetzgebung in England*. II. *Zur Beurtheilung der Englischen Eisenbahnpolitik*.

Si consulti specialmente il secondo volume di entrambe tali opere.

di mestieri (*Trades' Unions*), la loro azione specialmente per regolare l'offerta, la domanda e la retribuzione del lavoro, l'efficacia economica degli scioperi, l'utilità dei consigli arbitrali, e rivelò il vero posto, che a quei sodalizi spetta nella società moderna, e l'influenza che esercitano e possono esercitare sul miglioramento delle sorti della classe operaia. Il Cohn alla sua volta descrisse, sempre in base ai fatti raccolti dalle inchieste, la vera posizione delle società ferroviarie inglesi di fronte allo Stato; diciamo *vera*, poichè la loro potenza di fatto è assai superiore a quella che ad esse non concede la loro posizione legale, avendo in mille modi, e quasi sempre vittoriosamente, opposto ostacoli all'ingerenza del Governo. E di qui procedendo, egli narra minutamente i servigi dalle società prestati al pubblico ed i modi con cui li prestano; riduce al giusto valore, il che punto non toglie loro la intrinseca gravità, le lagnanze del pubblico sul servizio; determina l'azione delle strade ferrate (esercitata specialmente colle tariffe) sulla vita economica nazionale, ecc. Ambedue poi le citate opere dalle particolarità risalgono ai principii generali, combattendo o confermando induttivamente le teorie che la scienza economica deduttiva aveva esposto relativamente alle associazioni di mestieri ed alle società ferroviarie; in ispecie dimostrarono, quanto alle prime, come la vita corporativa vada rinnovandosi a beneficio della classe operaia con forme adatte all'attuale ordinamento economico-sociale ed in diretta contraddizione coi principî dell'individualismo, e, quanto alle seconde, come sia illusione il credere che possa esistere libera concorrenza sotto qualsiasi forma fra le società ferroviarie, cosicchè l'esercizio pri-

vato delle strade ferrate secondo il sistema inglese non è punto l'ideale, vantato da una certa scuola, dell'assetto amministrativo delle medesime ai tempi nostri.

L'utilità delle inchieste per la scienza è stata così splendidamente dimostrata: e ciò ci dispensa dall'entrare in maggiori particolarità teoriche, potendo ciascuno convincersene colla lettura delle citate opere. Ond'è che concludiamo, poter le inchieste, non solo meglio dirigere l'azione sociale dello Stato moderno, ma guidare anche le scienze morali in modo sicuro nell'arduo cammino del metodo induttivo, sola ancora di salvezza per discipline, nelle quali è quasi irresistibile la tendenza a frasi sonore e superbe ma vuote di senso, a fantasmagorie splendide ma destituite di fondamento: gioveranno così a rendere gli intelletti più timorosi e cauti ove vogliano avventurarsi nella *selva*, non *selvaggia*, ma *aspra* e *forte* degli studî sociali.
